



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Servizio di supporto

All. n. 1

Comune di Toano RE

- Al Sig. Presidente del
Consiglio comunale
- Al Sig. Sindaco
- All'Organo di revisione

**Oggetto: Trasmissione delibera n. 4_2020_PRSE del 21 gennaio 2020
Comune di Toano**

Si trasmette, in via telematica, mediante l'applicativo Con.te, la deliberazione n. 3/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in data 21 gennaio 2020.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Dott.ssa Rossella Broccoli
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93*



CORTE DEI CONTI



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere

**Adunanza del 21 gennaio 2020
Comune di Toano (RE)
Rendiconto 2017**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;



CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2018 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di Revisione del **Comune di Toano (RE)**;

VISTA la nota prot. 7875 in data 25 novembre 2019, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dal Revisore unico con nota datata 9 dicembre 2019, pervenuta in data 16 dicembre 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 5 del 20 gennaio 2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).


L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del d.l. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*...]* verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.*") e stabilisce gli effetti delle

relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre rammentare che l'esercizio 2017 ha segnato un'ulteriore tappa verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che completa le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative ad istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Particolare rilevanza per i controlli della Sezione assume, nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, l'adozione, dal 2017, della contabilità economico-patrimoniale, ormai obbligatoria per tutti gli enti territoriali, anche ai fini dell'adozione, dal 2018, del bilancio consolidato degli enti territoriali con i loro organismi partecipati e su cui si appunterà l'ulteriore verifica della Sezione in base ai principi enunciati nella deliberazione n. 18/SEZAUT/2019/INPR. Tale traguardo segna un significativo potenziamento degli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti e delle collettività amministrative, ma anche l'attuazione definitiva di un sistema di contabilità integrata, richiesto dalla direttiva 2011/85/UE.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.



Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003; sicché, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà contabile. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

2. Ciò precisato e passando all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Toano sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento. Lo scrutinio della situazione finanziaria dell'Amministrazione comunale ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 7875 del 25 novembre 2019).

3. Carezza dei dati e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente"

3.1 La Sezione ha riscontrato una diffusa carezza nei contenuti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale del Comune. In sede istruttoria tale inadempimento è stato contestato con particolare riferimento alla mancata pubblicazione dell'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 nonché di quelli (sia trimestrali che annuale) per l'anno 2018 e per i primi tre trimestri del 2019. Inoltre, non risultava pubblicato, nella medesima sezione "Amministrazione trasparente", il piano degli indicatori, da allegarsi al rendiconto 2017 ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, del d.lgs.

118/2011.


3.2 Pur prendendo atto che il Comune, a seguito dei rilievi formulati, ha provveduto all'integrazione dei dati pubblicati, si richiama l'Ente medesimo al rispetto della disciplina recata dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in tema di pubblicità stanti le significative omissioni riscontrate, a salvaguardia del principio contabile della trasparenza degli andamenti finanziari dell'amministrazione *in itinere* ed *ex post*.

4. Invio incompleto dei documenti contabili alla BDAP

4.1 Il comune di Toano non ha inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, sezione Bilanci armonizzati, come prescritto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, gli allegati al rendiconto 2017 elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. 2018/2011.

4.2 A tale proposito si rammenta che la previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell'articolo 13, comma 1, della Legge n. 196/2009. Tale norma dispone che *"al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge"*. Quindi, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

A dare attuazione alla previsione normativa, come in essa espressamente previsto, è intervenuto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, il quale agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP e all'art. 4 la tempistica di invio (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto).



L'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef cit.).

Ai sensi dell'articolo 9, commi 1-*quinquies* e seguenti, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini di invio sono previste specifiche sanzioni.

In particolare, ai sensi del comma 1-*quinquies*, come meglio specificato in sede di modifica operata dalla l. 145/2018, *"in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall' articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*.

Dunque, in difetto dell'invio dei dati alla Banca dati di cui all'articolo 13 legge n. 196/2009, e finché perdura tale inadempimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.

M
4.3 A seguito di richiesta istruttoria di questa Sezione, il Revisore ha dichiarato che l'Ente ha provveduto all'invio degli allegati mancanti in data 4 dicembre 2019, attribuendo a mero errore di interpretazione il mancato invio nei termini; ha inoltre affermato che *"pensando di aver adempiuto agli obblighi di invio al BDAP dei rendiconti 2017 e 2018, inviando i Rendiconti e le risultanze economico-patrimoniali dei relativi anni, l'Ente non ha rispettato il divieto di assunzioni nell'anno 2018. L'Ente aveva dato prova al Revisore che tale adempimento era stato eseguito, producendo copia dell'attestazione di invio"*.

4.4 Ferme restando le conseguenze sanzionatorie direttamente derivanti dalla legge (v. punto 4.2 che precede), la Sezione rileva che la mancata o parziale e/o tardiva trasmissione dei suddetti dati rappresenta un ostacolo per l'esercizio

dei poteri controllo di questa Corte sul sistema di bilancio dell'Ente, e ciò proprio in virtù della funzione di "fonte documentale" assunta dalla banca dati anche per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e, quindi, del connesso ridimensionamento delle informazioni richieste nell'ambito delle relazioni-questionario che l'Organo di revisione deve trasmettere ai sensi del sopra citato comma 166 e ss. dell'art. 1 della legge 266/2005 (come evidenziato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte nella deliberazione n. 2/2017).

Inoltre, dall'analisi della relazione-questionario sul rendiconto 2017 trasmessa dall'Organo di revisione sul sistema Con.te, emerge che al punto 2 delle domande preliminari, quest'ultimo ha attestato di aver verificato che "al Rendiconto 2017, trasmesso alla BDAP, [sono] stati allegati i documenti elencati all'art.11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011"


Tale domanda preliminare mira a coinvolgere in via diretta l'Organo di revisione sotto lo specifico profilo dell'espletamento "diligente" dei relativi obblighi di vigilanza sulla corretta e completa trasmissione da parte dell'Ente dei dati sul sistema BDAP (si parla, infatti, di dati "inviati" alla BDAP).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la circostanza che l'Ente abbia provveduto a completare la trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio solo in data 4 dicembre 2019 rileva in termini di responsabilità dell'Organo di revisione sotto un duplice profilo. Il primo è che lo stesso non risulta aver adempiuto agli obblighi di vigilanza sul medesimo in merito al corretto adempimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni alle banche dati gravanti sui medesimi enti, il secondo, non meno rilevante, che nella relazione-questionario relativa al rendiconto 2017 risulta essere stata riportata un'attestazione non corrispondente al vero.


Si ricorda, sul punto, che ai sensi dell'art. 240 Tuel "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario".

5. Non corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile

5.1 Dall'esame del questionario e dai successivi riscontri in fase istruttoria, è emersa per il comune di Toano una diffusa prassi di gestione contabile non allineata con i nuovi principi dell'armonizzazione contabile che, funzionali alla tutela degli equilibri di bilancio, costituiscono il giusto e naturale presidio di un'azione amministrativa e di un suo indirizzo «prodromico al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa» (Corte cost. sentenza n. 247/2017, punto 8.6. del *Considerato diritto*). In particolare, è emerso quanto segue.



5.1.1 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale uguale a zero: l'Ente dichiara che "i pochi investimenti fatti sono stati tenuti a residuo soprattutto per quanto riguarda l'entrata, in quanto per l'uscita l'Ente ha provveduto a pagare alcuni stati di avanzamento lavori.". Si rammenta che il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Non utilizzare tale Fondo e mantenere a residuo poste in entrata destinate alla copertura di spese che verranno a scadenza in esercizi successivi, costituisce violazione del su richiamato principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 d.lgs. n. 118/2011.

 **5.1.2** Mancati accantonamenti nel risultato di amministrazione: l'Ente, contrariamente a quanto dichiarato nel questionario, non ha effettuato i prescritti accantonamenti per indennità di fine mandato e per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito di definitiva sottoscrizione del CCNL nel risultato di amministrazione a rendiconto 2017; in entrambi i casi, dalla istruttoria è emerso che le relative somme, previste in bilancio, sono state mantenute a residuo o via via riaccertate fino alla data di utilizzo, alla scadenza della corrispondente spesa. Si rammenta che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2, lett. a), stabilisce che "nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione" e, alla successiva lett. i), dispone che "anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato [...]". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".

5.1.3 Accertamenti per cassa: dall'esame del questionario, punto 2.1,

sezione I.III, Gestione finanziaria – entrate, si rileva che accertamenti e riscossioni per recupero evasione tributaria, sia Imu che Tarsu/Tia/Tares, risultano esattamente coincidenti e non sono previsti accantonamenti a FCDE, facendo supporre che l'Ente accerti tali poste per cassa. In sede istruttoria il comune ha confermato tale assunto dichiarando che *"nel corso degli ultimi esercizi, 2017 e 2018, rispetto ad una previsione iniziale prudentiale, le entrate a titolo di IMU e TARES [...] hanno conseguito un maggior accertamento e introito, per cui coincide, a fine anno, l'accertamento definitivo e l'incasso. Per tali entrate dunque si è conseguita una maggiore entrata rispetto alle previsioni iniziali. Tutto quanto incassato negli esercizi successivi, di competenza dell'esercizio precedente, è stato accertato nel bilancio dell'esercizio successivo per cui si può effettivamente stabilire che tali poste, nella difficoltà di prevedere esattamente tali somme, sono state accertate per cassa"*.


Il principio applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 3.2, ha previsto che: *"l'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito"* e al successivo punto 3.3 che: *"sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi alla lotta all'evasione ecc."*; inoltre, *"per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione"*.

Tale principio non risulta nella specie essere stato rispettato.

5.2 La Sezione ritiene, all'esito dei punti suddetti, di richiamare il comune di Toano ad una più diligente adesione al nuovo sistema contabile introdotto con d.lgs. n. 118/2011 e ad una corretta e puntuale applicazione dei relativi principi; sollecita pertanto l'individuazione di strumenti organizzativi idonei al fine di poter assicurare, per il futuro, il pieno adempimento all'obbligo normativo in argomento riservandosene il relativo riscontro in occasione dell'esame dei rendiconti degli esercizi successivi.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere



l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Toano:

- accerta una situazione di potenziale incertezza e dunque di fragilità degli equilibri di bilancio, in riferimento alle criticità sopra descritte;

- prescrive all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost. e della legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati - nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 svolto da questa Sezione - in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- prescrive all'organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiatosi in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Toano.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2020.

Il presidente e relatore

(Marco Pieroni)

Marco Pieroni



Depositata in segreteria il

21 gennaio 2020

Il Funzionario preposto

(*Rosella Broccoli*)